

INDICE

VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL TERRITORIO AGRICOLO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	pag.1
Art. 2.2.9 a - Contenuti ed articolazione della Norme Tecniche relative alla tutela ed uso dello spazio agricolo.	pag.2
Art. 2.2.9 b - Zone soggette a Pianificazione Superiore.	pag. 4
Art. 2.2.9 c - Definizioni	pag. 5
Art. 2.2.9 d - Tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche ed idriche	pag. 8
Art. 2.2.9 e - Azionamento ai sensi della L.R. 24/1985	pag. 9
Art. 2.2.9 f - Categorie d'uso del patrimonio edilizio esistente	pag. 23
Art. 2.2.9 g - Gradi di Protezione	pag. 29
Art. 2.2.9 h - Criteri costruttivi generali per la nuova edificazione o l'intervento sul patrimonio edilizio esistente	pag. 34
Art. 2.2.9 I - Disposizioni generali per edifici in zona agricola	pag. 38
Allegato "A" - Elementi Costruttivi ed Architettonici	
Allegato "B" - Modalità di Ampliamento degli Edifici con G.d.P.	
Allegato "C" - Modalità di Intervento sugli Edifici a Casera	
Allegato "D" - Classe e Grado di Protezione degli Edifici Censiti	

**VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA AL TERRITORIO
AGRICOLO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

La presente variante al P.R.G. del Comune di Pedavena interessa e disciplina esclusivamente le zone del territorio comunale azionate come "Zone omogenee E" di cui all'art. 2.2.9 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G..

In esse, recependo gli indirizzi della L.R. 24/1985, si opera una suddivisione in nuovi azionamenti definiti E1, E1S, E1P, E2, E2S, E2P, E3, E4 ed EI e viene disciplinata la costruzione di nuovi manufatti e le modalità di intervento e di cambio di destinazione d'uso sui manufatti esistenti.

L'art. 2.2.9 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. è abrogato e viene sostituito dai successivi articoli.

**Art. 2.2.9 a - Contenuti ed articolazione della Norme
Tecniche relative alla tutela ed uso dello spazio agricolo.**

La variante al P.R.G. relativa al territorio agricolo regola la tutela ed edificabilità delle zone rurali ai sensi della L.R. 24/1985.

Gli elaborati componenti la variante sono:

a) Elaborati cartografici :

- Tavole 1.2 (progressivi 1a e 1b) "Ambiti Amministrativi Comunali" recanti la suddivisione in zone di rilievo e l' identificazione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola;
- Tavole 6.1 (progressivi 2a e 2b) "Destinazioni d'Uso Prevalenti" recanti le destinazioni d'uso in atto del patrimonio edilizio esistente in zona agricola;
- Tavole 6.2c (progressivi 3a e 3b) "Tipologie degli Edifici in Zona Agricola" recanti le tipologie edilizie degli edifici residenziali e non esistenti in zona agricola;
- Tavole 6.2e (progressivi 4a e 4b) "Stato di Conservazione degli Edifici" recanti lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente in zona agricola;
- Tavola 6.2f (progressivi 5a e 5b) "Utilizzazione degli Edifici" recanti il tipo di utilizzazione in atto del patrimonio edilizio esistente in zona agricola;
- Tavola 6.3 (progressivo 6a e 6b) "Attività e Strutture Primarie" recante l'identificazione delle aziende agricole, operanti sul territorio comunale e dei relativi terreni e manufatti;
- Tavola 10.1.2 (progressivo 7) " Carta Geomorfologica - Geolitica" recante il tipo di formazioni geologiche, i depositi e la tettonica del territorio agricolo;
- Tavola 10.3 (progressivo 8) "Carta della Classificazione Agronomica dei terreni" recante la classificazione agronomica dei terreni interessati dalla variante;
- Tavola 10.4.7 (progressivo 9) "Carta Idrogeologica - Carta delle cave, miniere, dissesti, delle zone pericolose, delle opere di difesa";
- Tavola 10.5 (progressivo 10) "Carta delle Colture Intensive e di Pregio" recante il tipo di coltivazioni esistenti in zona agricola;
- Tavola 10.6 (progressivo 11a e 11b) "Carta della Tutela degli Investimenti e dell' Integrità del Territorio" recante le aree e le eventuali fasce di rispetto nelle quali va tutelato l'assetto fondiario esistente;
- Tavola 10.7 (progressivo 12a e 12b) "Carta della Classificazione Socio-Economica delle Aziende Agricole" recante il grado di tutela previsto per le aziende operanti sul territorio comunale;
- Tavola 10.8 (progressivo 12) "Carta del Paesaggio Agrario" recante i tipi di paesaggio agrario esistente e gli eventuali elementi detrattori esistenti;
- Tavola 10.9 (progressivo 13) "Carta delle penalità ai fini edificatori";
- Tavola 13 (progressivi 14a - 14b) "P.R.G. - Intero Territorio Comunale" -

scala 1:5.000;

- Allegato A: schedatura del patrimonio edilizio esistente in zona agricola (n.6 volumi);
- Allegato B: Relazione Agronomica e schedatura delle aziende agricole;
- Allegato C: Relazione Geologica;
- Allegato D: Documentazione fotografica alla relazione geologica;
- Allegato E: Relazione Urbanistica;
- Allegato F: Integrazione alle Norme di Attuazione del P.R.G..

Art. 2.2.9 b - Zone soggette a Pianificazione Superiore.

Nella presente variante sono riportati con apposita grafia i perimetri del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, come indicato nel Piano del Parco approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Consiliare n.60 del 15.11.2000.

In quest'area qualsiasi intervento è disciplinato dalle Norme di Attuazione del Parco, prevalenti sia sulle presenti norme che sui regolamenti comunali.

Art. 2.2.9 c - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e per quanto non meglio specificato di seguito, valgono le definizioni dell'art. 2 della L.R. 24/85.

Aree Boscate

Il patrimonio boschivo comunale di proprietà pubblica è normato dal "Piano Comunale Economico Assestamentale" e dalla L.R. 52/1978; sui boschi di proprietà privata gli interventi avverranno in conformità alle "Prescrizioni di massima di polizia forestale" di cui alla del. G.R. 83/1980.

Le aree boscate, sia con esemplari d'alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.

In tali aree è vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature - salvo per i lavori di diradamento e quelli previsti dal comma 7° del presente articolo - da effettuare direttamente da parte delle autorità forestali o comunque sotto la loro supervisione; non è consentita l'apertura di strade carrabili al di fuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco mentre sono ammessi interventi di manutenzione, allargamento, rettifica delle strade esistenti previo parere delle autorità forestali.

La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione dell'energia elettrica è consentito solo qualora si dimostri l'inesistenza di alternative praticabili all'esterno delle zone boscate.

Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è l'assoluto divieto di compiere opere private di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e della eventuale recinzione.

I prati arborati non sono considerati "bosco" fintanto che la copertura arborea non supera il 30% della superficie interessata, sempre che non siano interessati da interventi di rinnovamento forestale.

Nei boschi ripariali sono consentite operazioni di sola manutenzione e reimpianto.

Ai sensi dell'art.52 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella regione" (G.R.V. n.° 87 del 18/12/1980) attorno a nuclei e fabbricati esistenti è ammesso il ripristino dello stato antecedente all'imboschimento naturale nel caso che quest'ultimo sia avvenuto entro il decennio.

Ai fini dell'applicazione della L.R.63/92 la determinazione di area "non boscata" va determinata attraverso un rilievo dello stato di fatto la verifica della cartografia agronomica che fa parte integrante della presente variante o l'esame di ulteriori documenti se maggiormente aggiornati.

Territorio agricolo

in quota (malghivo) - Il territorio agricolo in quota (malghe) costituisce un patrimonio prezioso sia dal punto di vista paesaggistico che dell'equilibrio ambientale; esso deve venire tutelato attraverso la conservazione ed il miglioramento delle superfici a prato, prato pascolo, e delle radure esistenti con riferimento alle norme di cui alla L.R. 52/1978, favorendone nel contempo il miglioramento ed il potenziamento.

Nel caso degli edifici a malga di cui al punto 9 del successivo art. 2.2.9.f punto 9) o di quelli di immediata pertinenza, sono consentiti interventi di adeguamento e di sviluppo secondo quanto previsto al citato articolo.

in quota (comprensorio sciabile) - le aree che ricadono nel comprensorio sciabile sono disciplinate dalla specifica variante al P.R.G. e dalle leggi vigenti. In tutte le superfici a pascolo e prato-pascolo, anche se interessate da piste da sci, è prescritto l'uso della concimazione organica.

vallivo e di fondovalle - il territorio agricolo di fondovalle e le zone agricole in pendice vanno tutelate indirizzando il loro utilizzo preminentemente al mantenimento, o al ripristino, delle condizioni a prato, prato arborato, prato/campo a vigna o frutteto.

A tal fine qualsiasi nuovo intervento edilizio, sulla rete viaria, sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, va attentamente valutato in riferimento alle preesistenze ed alla vocazione agricola e paesaggistica del territorio avendo cura di valutare l'esistenza di possibili alternative meno penalizzanti.

Sul territorio comunale è vietata la discarica o l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali e di rifiuto. Sono consentiti magazzini o depositi all'aperto di materiali direttamente connessi all'attività agricola con adeguate piantumazioni ed alberature in funzione di schermatura alla vista. Sono consentiti piccoli depositi temporanei connessi alla residenza.

Fondo Rustico

La definizione di fondo rustico è quella prevista al punto b) dell'art. 2 della L.R. 24/1985.

Aventi titolo agli interventi di nuova edificazione

L'edificazione di nuove case di abitazione nelle zone agricole è consentita - per le esigenze della famiglia rurale - alle condizioni di cui alla L.R. 24/1985 e qualora l'intervento presenti le seguenti caratteristiche:

a) sia in stretta ed oggettiva connessione funzionale alla effettiva conduzione imprenditoriale del fondo;

b) sia finalizzato a sopperire a comprovate esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa, previa documentazione di un Piano di Sviluppo aziendale regolarmente approvato;

c) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso;

d) almeno un terzo del fondo rustico necessario per la costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 3 della L.R.24/1985, sia di proprietà dell'imprenditore.

Lo status di imprenditore agricolo - a titolo principale o non principale - di addetto all'azienda, coadiuvante o dipendente della stessa, deve essere adeguatamente dimostrato tramite certificazione rilasciata dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

La casa di abitazione, come sopra concessa, non potrà essere alienata o locata a società o Enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente entro il periodo di validità del vincolo di cui al precedente punto c). L'alienazione o la locazione potranno avvenire solo nel caso che l'alienazione o la locazione interessi l'intera azienda agricola e l'intero fondo rustico ai quali l'abitazione è strettamente connessa.

Si intende famiglia rurale ai sensi delle presenti norme la famiglia che risiede presso un fondo rustico a servizio della conduzione dello stesso e di cui almeno un componente abbia i requisiti di imprenditore agricolo, addetto all'azienda, coadiuvante o dipendente della stessa, dimostrabili come sopra indicato.

Per l'edificazione di nuovi volumi ad uso annesso agricolo va dimostrato il collegamento funzionale con il fondo rustico e (l'azienda) agricola ed in particolare il carattere di miglioramento fondiario rispondente ai requisiti di convenienza, proporzionalità dell'intervento alle dimensioni del fondo ed idoneità tecnica del nuovo manufatto; per quanto concerne il requisito della convenienza va dimostrato che l'incremento di valore fondiario o reddito che ne consegue deve essere almeno pari al costo di esecuzione del nuovo manufatto.

L'edificabilità nelle aree con preesistenze prevista all'art. 5 della L.R. 24/85 è disciplinata dalle condizioni previste nell'articolo stesso.

Art. 2.2.9 d - Tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche ed idriche

Nella progettazione e realizzazione di tutte le opere relative alla salvaguardia ed al presidio del territorio quali la protezione da frane, la difesa dalle erosioni, la salvaguardia della rete idrografica ecc., dovranno essere utilizzati materiali e tecniche tese a minimizzare l'impatto ambientale, favorendo l'adozione di soluzioni di bio-ingegneria.

I corpi idrici naturali vanno tutelati attraverso un'opportuna manutenzione e cura della propria vegetazione ripariale, costituente un elemento peculiare del paesaggio, con tecniche e criteri indicati dalle autorità forestali competenti, anche ai fini della sicurezza idrogeologica.

Le siepi e le alberate situate sulle confinazioni fondiarie o sui bordi delle strade costituiscono un paesaggio caratteristico di rilevante valore paesaggistico e naturalistico ma con importanti funzioni anche di carattere agronomico ed idrogeologico. La loro cura e manutenzione, con reintegro ovunque opportuno e possibile delle quote degradate o distrutte con essenze autoctone, è a carico dei proprietari dei fondi; eventuali trasformazioni a seguito di interventi sull'assetto del territorio per scopi civili od agronomici vanno attuate perseguendo le soluzioni di minor impatto ambientale e dovranno prevedere ove opportuno il reintegro del patrimonio arbustivo in misura normalmente almeno pari a quella soppressa, attraverso un impegno assunto con il Comune con atto formale, che in caso di contestuale rilascio di concessione ne diverrà parte integrante.

Il reintegro dovrà essere realizzato contestualmente alle opere di trasformazione.

In tutta la zona soggetta a variante possono essere perseguite iniziative ed interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche attraverso la creazione od il potenziamento di percorsi didattici, aree attrezzate, sentieri, percorsi-vita ecc. che non prevedano l'edificazione di nuovi volumi; tali iniziative sono ammesse previa delibera del C.C. che ne disponga la pubblica utilità o interesse.

Art. 2.2.9 e - Azzonamento ai sensi della L.R. 24/1985

Nelle zone classificate agricole ogni intervento viene disciplinato dalla Legge Regionale n. 24/1985, dalla L.R. n. 61/1985 e dalle presenti norme tecniche di attuazione.

Il territorio comunale, se non soggetto ad altro azzonamento e/o vincolo, è classificato secondo le seguenti zone:

Zona E1 : "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata" comprendenti le zone boschive e di alta quota;

Zona E1S : "Aree di tipo E1 Speciali" comprendenti zone di competenza fluviale e terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili;

Zona E1P : "Aree di tipo E1 Paesistiche" Zone agricole a particolare valenza ambientale e paesistica nelle quali è preminente l'interesse per il mantenimento dell'utilizzo attuale del suolo. Sono aree comprendenti un unico azzonamento costituito da una fascia anteposta all'ambito di pertinenza del Parco delle Dolomiti Bellunesi nelle quali la tutela ambientale nei confronti di nuove edificazioni dovrà essere integrale;

Zona E2 : "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva" comprende le aree del territorio maggiormente vocate all'agricoltura;


Zona E2S : "Aree di tipo E2 Speciali Malghive" , comprendenti terreni in quota ad utilizzazione malghiva;

Zona E2P : "Aree di tipo E2 Paesistiche" comprendono azzonamenti vocati all'agricoltura con peculiari qualità ambientali e paesaggistiche;

Zona E3 : "Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali" comprende le aree nelle quali si possono contemperare esigenze relative all'attività agricola e di nuovi insediamenti residenziali;

Zona E4 : "Aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali" che comprendono usualmente zone interessate da nuclei insediativi residenziali originariamente agricoli da tutelare e sviluppare;

Zona EI : "Aree destinate ad insediamenti agricolo industriali".



Zona Territoriale Omogenea E 1
Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata

All'interno di queste zone non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale nè ampliamenti delle esistenti ad eccezione degli adeguamenti previsti al successivo art. 2.2.9f, punto 2/6.

Sui manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nelle tavole di progetto, secondo la normativa di piano e nel rispetto del precedente comma.

Nelle zone E 1 si dovranno osservare i seguenti parametri:

a - superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare lo 0,5% della superficie del fondo rustico con una superficie minima di mq. 15 e massima di mq 50; tali limiti possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi;

b - altezza massima fuori terra : ml 5,5;

c - distanza dai confini : non dovrà essere inferiore a m 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d - distanza tra i fabbricati: non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per le altre distanze valgono le norme previste dall'art. 6 della L.R. 24/1985;

e - distanza dalle strade: all'esterno dei perimetri dei centri abitati in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche. Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti dall'art. 31 della L. 5.8.78 n.457; all'interno dei perimetri dei centri abitati le opere previste consentite sono disciplinate dall'art. 7 della L. R.24/85; la distanza dalle strade sarà di 5.0 m..

Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/1985;


Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione di egual volume in aree agricole adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici; sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli edifici soggetto a vincolo monumentale e artistico e gli edifici con G.d.P. fino a 4 compreso.

Per gli interventi nelle zone E1 ricadenti all'interno di aree di massima penalizzazione ai fini geologici previste nella Tav.10.9 " Carta delle penalità ai fini edificatori" :

a) nel caso di nuovi interventi va prioritariamente valutata la possibilità, nell'ambito del fondo rustico del richiedente, di prevedere localizzazioni

all'esterno dei perimetri di massima penalt  edificatoria;

b) in tutti gli interventi le opere dovranno essere precedute da specifiche indagini geologiche estese ad un'idonea area circostante che ne attestino la realizzabilit  e le eventuali specifiche prescrizioni da adottare.



Proposta n. 2

Art. 2.2.9 e - Azionamento ai sensi della L.R. 24/1985

... *omissis* ...

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E 1 - AREE CARATTERIZZATE DA UNA PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA

All'interno di queste zone non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale nè ampliamenti delle esistenti ad eccezione degli adeguamenti previsti al successivo art. 2.2.9f, punto 2-6.

Sui manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nelle tavole di progetto, secondo la normativa di piano e nel rispetto del precedente comma.

Nelle zone E 1 si dovranno osservare i seguenti parametri:

a - superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare lo 0,5% della superficie del fondo rustico con una superficie minima di mq. 15 e massima di mq 50.



Zona Territoriale Omogenea E 1 (non boscata)


È costituita da piccoli prati e radure all'interno della zona boscata E1. Per queste zone vale la normativa delle zone E1- mentre non è previsto l'assoggettamento ai disposti della L.431/1985 e della L.R. L.R.63/1994



Zona Territoriale Omogenea E 1 S
Aree di tipo E1 Speciali

All'interno di queste zone, caratterizzate da situazioni geologiche molto sfavorevoli, non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale o agricolo nè ampliamenti di quelle esistenti; sono ammessi in deroga gli adeguamenti previsti al successivo art. 2.2.f, punto 2, solo qualora ritenuti ammissibili a seguito di puntuale verifica di carattere geologico.

In caso di interventi di interesse generale quali strade, fognature, acquedotti ecc. le opere dovranno essere precedute da specifiche indagini geologiche che ne attestino la realizzabilità e le eventuali specifiche prescrizioni da adottare.



Zona Territoriale Omogenea E 1 P
Aree di tipo E1 Paesistiche

La zona E 1 P comprende un unico azionamento costituito da una fascia anteposta all'ambito di pertinenza del Parco delle Dolomiti Bellunesi per quanto riguarda il comune di Pedavena.

Considerata la giacitura e valenza ambientale la tutela dovrà essere integrale.

È consentito l'esercizio forestale, pascolivo e zootecnico nell'ambito delle vigenti leggi in materia ed in forme compatibili con la tutela ambientale.

È consentito l'accesso con mezzi meccanici e il tracciamento di piste per gli stessi purchè destinati esclusivamente alle funzioni agro-silvo-pastorali od in supporto e completamento di previsioni del Piano relativo alla zona del Parco Nazionale; in ogni caso ogni realizzazione dovrà prestare particolare attenzione agli aspetti paesaggistici ed ecologici; in particolare nella sistemazione della esistente rete di viabilità e sentieri, e nel tracciamento di quella nuova, non si dovrà causare l'estinzione dal luogo di specie tutelate ai sensi della L.R. 15/11/1974 n. 53.

Non sono ammesse nuove costruzioni nè ad uso residenziale nè agricolo, ad eccezione di strutture temporanee aperte o semi-aperte per il deposito stagionale del fieno.

Per gli annessi rustici e le costruzioni residenziali esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione nonché la demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

All'interno di queste zone non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale né ampliamenti delle esistenti ad eccezione degli adeguamenti previsti al successivo art. 2.2.9f punto 6.



Zona territoriale E 2

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva

Nelle zone classificate E 2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale.

Per gli imprenditori agricoli è ammessa l'edificazione di case di abitazione con carattere di miglioramento fondiario alle condizioni stabilite dall'art. 3 della L.R. 24/1985.

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

Nelle zone E 2 si dovranno osservare i seguenti parametri:

a - superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 3% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq-50 ed un massimo di mq. 200; tali limiti potranno essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi;

b - altezza massima fuori terra : ml 7,5;

c - distanza dai confini: la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d - distanza tra i fabbricati : la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 24/1985. È consentita la costruzione in aderenza.

e - distanza dalle strade: all'esterno dei perimetri dei centri abitati in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche. Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti dall'art. 31 della L. 5.8.78 n.457; all'interno dei perimetri dei centri abitati le opere previste consentite sono disciplinate dall'art. 7 della L. R.24/85; la distanza dalle strade sarà di 5,0 m.

Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.7 della L.R. 24/1985.

Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione di egual volume in aree agricole adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici; sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli edifici soggetto a vincolo monumentale e artistico e gli edifici con G.d.P. fino a 4 compreso.

... omissis ...

ZONA TERRITORIALE E 2 - AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA

Nelle zone classificate E 2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale.

Per gli imprenditori agricoli è ammessa l'edificazione di case di abitazione con carattere di miglioramento fondiario alle condizioni stabilite dall'art. 3 della L.R. 24/1985.

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

Nelle zone E 2 si dovranno osservare i seguenti parametri:

- a) a - superficie lorda di pavimento degli annessi rustici : non deve superare il 3% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 50 ed un

massimo di mq. 200 e **comunque entro i limiti massimi di cui al penultimo comma dell'art. 2.2.9 a:**

Tali limiti possono essere superati con parere favorevole del Consiglio Comunale fino al raggiungimento di una superficie lorda di pavimento non superiore al 5% della superficie del fondo rustico; per superfici maggiori si dovrà inoltre ottenere un'apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi. Le richieste dovranno essere accompagnate da apposita relazione agronomica con i contenuti previsti al penultimo comma del precedente art. 2.2.9 c.

Sono sempre ammesse edificazioni di barch con le caratteristiche di cui all'Allegato "A" punto 4;


... omissis ...

b) Sottozone classificate **(E2):**

1. Articolo 48, comma 7ter, lett. b) della legge regionale n. 11 del 2004:

"sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera **(d)** dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l'eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente";

Al fine di garantire l'armonico recupero edilizio di spazi già esistenti, tale norma consente, in aggiunta agli interventi di cui all'articolo 44, comma 5 della l.r. n. 11/04, che rinvia alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, rispettivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del citato articolo 3. E' altresì previsto l'ampliamento degli edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc., compreso l'esistente,



Zona territoriale E2S
Aree di tipo E2 Speciali Malghive

Le zone classificate E 2 S sono costituite da terreni in quota ad utilizzazione malghiva.

Sono consentiti gli interventi cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/1985 nonché l'edificazione di costruzioni a carattere malghivo solo in sostituzione delle esistenti non più funzionali alla gestione del pascolo e di stalle e tettoie per il ricovero e la gestione del bestiame.


Le nuove costruzioni dovranno essere accorpate, per quanto possibile, alle preesistenti.

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

Nelle zone E2S sono consentiti gli adeguamenti previsti al successivo art. 2.2.9 f punto 6. Per gli annessi rustici esistenti è consentito l'ampliamento fino al 30% della superficie coperta con mantenimento delle altezze di imposta esistenti, per esigenze produttive, tecnologiche, funzionali o igieniche.

Per le nuove costruzioni vale quanto previsto all'interno delle Z.T.O. E2.

Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione di egual volume in aree adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici; sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli edifici soggetti a vincolo monumentale e gli edifici con G.d.P. fino a 4 compreso.



Zona territoriale E2P
Aree di tipo E2 Paesistiche

Le zone classificate E 2 P sono rappresentate da aree di rilevante interesse paesaggistico nelle quali sono consentiti solo gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/1985.

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

Nelle zone E 2 P, in caso di ampliamenti di edifici esistenti si dovranno osservare i seguenti parametri:

a - altezza massima fuori terra : ml. 7,5;

b - distanza dai confini: la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,0; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d - distanza tra i fabbricati : la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 24/1985. È consentita la costruzione in aderenza.

e - distanza dalle strade: all'esterno dei perimetri dei centri abitati in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche. Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti dall'art. 31 della L. 5.8.78 n.457; all'interno dei perimetri dei centri abitati le opere previste consentite sono disciplinate dall'art. 7 della L. R.24/85; la distanza dalle strade sarà di 5.0m.

Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione di egual volume in aree adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici; sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli edifici soggetti a vincolo monumentale e artistico con G.d.P. fino a 4 compreso.

Zona territoriale E 3
**Aree caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario utilizzabili per scopi agricolo-produttivi
e residenziali**

Nelle zone classificate E 3 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale (7° comma art. 6).

Per gli imprenditori agricoli è ammessa l'edificazione di case di abitazione con carattere di miglioramento fondiario alle condizioni stabilite dall'art. 3 della L.R. 24/1985; è altresì ammessa l'edificazione di nuove abitazioni secondo i disposti e con i limiti previsti all'art. 5 della L.R. 24/1985.

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

Nelle zone E 3 si dovranno osservare i seguenti parametri:

a - superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 2% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq. 25 ed un massimo di mq. 100 per le aziende ad "elevata tutela" i limiti massimi della superficie lorda di pavimento degli annessi rustici sono del 3% e di 200 mq. I limiti massimi di cui al presente punto possono essere superati unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità delle opere ai fini produttivi;

b - altezza massima degli edifici : ml 7,5;

c - distanza dai confini : la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d - distanza tra i fabbricati : la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per le altre distanze valgono le norme contenute nell'art. 6 della L.R. 24/1985; è consentita la costruzione in aderenza;

e - distanza dalle strade: all'esterno dei perimetri dei centri abitati in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche. Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti dall'art. 31 della L. 5.8.78 n.457; all'interno dei perimetri dei centri abitati le opere previste consentite sono disciplinate dall'art. 7 della L. R.24/85; la distanza dalle strade sarà di 5,0 m.

Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione

di equal volume in aree agricole adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici; sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma gli edifici soggetto a vincolo monumentale e artistico e gli edifici con G.d.P. fino a 4 compreso.

Zona territoriale E 4
Aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali

Nelle zone classificate E 4 sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, eventuali espansioni o nuove costruzioni volte a soddisfare il fabbisogno residenziale locale, installazione di attività economiche e di servizi connessi alla residenza (piccolo artigianato di servizio, piccole attività connesse alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, aree per standards, ecc.) e l'adeguamento o la nuova costruzione di annessi rustici con l'esclusione degli allevamenti intensivi e degli insediamenti produttivi industriali.

Sono ammessi annessi rustici per uso deposito dei prodotti, mangimi, legna, macchinari, ecc. e fabbricati da destinarsi a piccoli allevamenti. Per piccoli allevamenti si intendono quelli avi-cunicoli per l'autoconsumo dell'azienda, quelli bovini per numero di capi non superiore a 10 e quelli suini con un numero massimo di 5 capi.

Le concimaie, se non chiuse e coperte, dovranno essere ubicate esternamente alle zone E 4.

Gli allevamenti devono essere realizzati in modo da non arrecare fastidio, molestia o essere nocivi alla residenza.

Nelle zone E 4 vengono fissati i seguenti parametri:

a) indice fondiario di edificazione pari a 1,2 mc/mq con un decremento massimo del 25% (minimo indice sfruttabile pari a 0,9 mc/mq.);

b - altezza massima degli edifici : ml 7,5;

c - distanza dai confini : la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d - distanza tra i fabbricati : la distanza tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,0; per le altre distanze valgono le norme contenute nell'art. 6 della L.R. 24/1985.

Per tutti i fabbricati è consentita la costruzione in aderenza;

e - distanza dalle strade: all'esterno dei perimetri dei centri abitati in conformità ai disposti del D.Lgs. 30.4.92 n.285, D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche. Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti dall'art. 31 della L. 5.8.78 n.457; all'interno dei perimetri dei centri abitati le opere previste consentite sono disciplinate

dall'art. 7 della L. R.24/85; la distanza dalle strade sarà di 5.0 m.

Per i volumi ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione come definiti all'art. 31 della L. 5/8/1978 n.457. Sono inoltre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili in sito per inderogabili motivi statici, urbanistici e di tutela della pubblica incolumità, o eventuali spostamenti con arretramento o ricostruzione di egual volume in aree adiacenti, purchè non destinate a spazi pubblici.



Zona territoriale E I

Aree destinate a insediamenti agricolo Industriali

Tali aree sono destinate all'insediamento di strutture agro-industriali e di allevamenti zootecnici secondo i disposti dei punti f) e g) dell'art. 2 della L.R. 24/1985.

L'edificazione è soggetta alle seguenti norme:

indice di copertura max..	:	50%
densità fondiaria massima	:	2,0 mc/mq
altezza massima	:	8 m. salvo dimostrate necessità produttive
distanza dalla strada	:	5,0 m.
altre distanze	:	10,0 m o secondo i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/1985 e DGR 7949/1989.

I fabbricati connessi ad insediamenti agro-industriali sono normati come previsto all'art. 6 della L.R. 24/1985 e secondo le specifiche sui soggetti abilitati previste nella presente normativa.

Sono ammesse deroghe ai disposti tipologici di cui al successivo art. 2.2.9 in funzione delle necessità tecnico-produttive delle aziende.

Art. 2.2.9 f Categorie d'uso del patrimonio edilizio esistente

1) Costruzioni esistenti nelle zone agricole:

Quando non diversamente specificato e nel rispetto dei gradi di protezione assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole, per ogni costruzione esistente, ivi comprese unità residenziali non occupate o saltuariamente occupate, sono ammessi gli interventi previsti al comma 1° dell'Art.4 della L.R. n.24/1985.

Gli incrementi volumetrici ammessi ai sensi del presente articolo sono riferiti all'edificio e non alle singole unità abitative.

Per i volumi esistenti schedati e classificati nella presente variante e ricadenti in zone non agricole sono sempre ammessi gli interventi previsti dallo stesso grado di protezione e classe di appartenenza della presente normativa, con l'esclusione della possibilità di realizzazione di nuova cubatura.

2) Residenze stabilmente abitate/

Sono contrassegnate con la classe "D" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa, o in classe "E" se di tipologia tipica.

CLASSE D
CLASSE E

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 24/1985, nel rispetto dei gradi di protezione assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole, ad ogni edificio stabilmente abitato da almeno (7 anni) esistente all'interno delle zone (E2, E2S, ed E3) è consentito l'ampliamento fino alla concorrenza di mc 800, previa applicazione di quanto disposto ai successivi punti 4) e 5) nel caso che eventuali volumi rustici appartenenti al corpo del fabbricato non siano più funzionali alla conduzione del fondo.

In alternativa viene concessa la possibilità di un ampliamento per ragioni funzionali, distributive ed igieniche pari al 10% con un massimo di mc. 100 per gli edifici di tipo "D" e del 15% con un massimo di mc. 150 per gli edifici di tipo "E", da applicarsi per ogni singola unità abitativa esistente all'entrata in vigore della presente normativa.

Tutti gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati al rispetto di vincoli ed altre eventuali limitazioni e prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale, ai disposti dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e successive modifiche, ed ai gradi di protezione di cui al successivo art. 2.2.9g ove previsti.

La condizione di ammissibilità costituita dalla "residenza stabile" deve essere dimostrata dal richiedente.

3) Residenze non stabilmente abitate.

Sono contrassegnate con la classe "D" nelle singole schede di rilevamento e

nell'allegato alla presente normativa o in classe "E" se di tipologia tipica.

Nel rispetto dei gradi di protezione assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole ad ogni unità residenziale non stabilmente abitata esistente all'interno delle zone E2, E2S ed E3 è consentito l'ampliamento in misura proporzionale alla cubatura residenziale esistente e fino alla concorrenza massima di mc. 800, previa applicazione di quanto disposto ai successivi punti 4) e 5) nel caso che eventuali volumi rustici appartenenti al corpo del fabbricato non siano più funzionali alla conduzione del fondo.

L'ampliamento proporzionale di cui al precedente comma è da intendersi pari al 100% del volume residenziale esistente per edifici fino a 250 mc. mentre non è concesso, ed è quindi pari a 0%, per edifici con cubatura pari o superiore a 800 mc. secondo quanto riportato nella successiva Tabella "A"; nei casi intermedi si procede per interpolazione.

Tabella "A" - Ampliamenti ammessi

volume iniziale	% di ampliamento	vol. in ampliamento	volume finale
250	100,0	250	500
275	95,5	262	537
300	90,9	273	573
325	86,4	281	606
350	81,8	286	636
375	77,3	290	665
400	72,7	291	691
425	68,2	290	715
450	63,6	286	736
475	59,1	281	756
500	54,5	273	773
525	50,0	262	787
550	45,5	250	800
575	39,1	225	800
600	33,3	200	800
625	28,0	175	800
650	23,1	150	800
675	18,5	125	800
700	14,3	100	800
725	10,3	75	800
750	6,7	50	800
775	3,2	25	800
800	0,0	0	800

Ai fabbricati di cui al presente punto, se divenuti residenze stabili per un periodo minimo di tre anni, potranno essere applicati i disposti di cui al precedente punto 2) detraendo dagli aumenti consentiti la cubatura aggiuntiva

eventualmente realizzata nella condizione di residenza "non stabilmente abitata".

Tutti gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli ed altre eventuali limitazioni e prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale, nonché ai disposti dell'art. 7 della L.R. 24/1985 e successive modifiche, ed ai gradi di protezione di cui al successivo art. 2.2.9g ove previsti.

4) Volumi Rustici facenti parte di edifici abitativi

Per tali volumi rustici, se non più funzionali all'attività agricola, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o altro compatibile con la residenza.

Contestualmente alla richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà essere depositata dal proprietario una specifica relazione agronomica, redatta da tecnico abilitato, che dichiara che il volume non è più funzionale al tipo di attività agricola svolta.

Il proprietario inoltre dovrà sottoscrivere un formale impegno a non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici.

Gli ampliamenti residenziali previsti per gli edifici di cui ai precedenti punti 2) e 3) verranno realizzati nel rispetto dell'ultimo comma dell'Art.4 della L.R. 24/1985; nel caso detti ampliamenti intervengano prioritariamente senza cambio di destinazione della parte rustica, l'eventuale successivo cambio di destinazione della parte rustica, qualora ammesso, avverrà solo per la quota parte di cubatura rustica eccedente il primo ampliamento realizzato.

Il cambio di destinazione d'uso di tali volumi rustici implica la rinuncia ad ulteriori aumenti del volume residenziale nel caso che la cubatura complessiva risultante dell'edificio sia superiore a 800 mc..

Non sono consentiti ampliamenti, ai sensi dei punti 2-3 del presente articolo, al di fuori della parte rustica per edifici che subiscano alienazioni successive alla data di entrata in vigore della presente normativa

5) Rustici esistenti e cambio di destinazione d'uso per quelli non più funzionali all'attività agricola.

I volumi rustici sono contrassegnati con apposita classe nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Il cambio di destinazione d'uso in residenziale o accessorio alla residenza non è consentito per i rustici di classe "N" mentre è ammesso per i rustici connessi a residenze, posti in aree a fregio di nuclei abitati o ad essi collegati, dotati di buona accessibilità e di idonea tipologia identificati con la classe "S".

Il cambio di destinazione, ove ammesso, è realizzabile sul volume esistente all'atto dell'adozione della presente variante.

Contestualmente alla richiesta di cambio di destinazione d'uso dovrà essere depositata dal proprietario una specificata relazione agronomica redatta da tecnico abilitato, che dichiara che l'edificio non è più funzionale al tipo di

attività agricola svolta.

Il proprietario inoltre dovrà sottoscrivere un formale impegno a non richiedere la costruzione di ulteriori annessi rustici.

6) Casere.

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "C" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Per tali costruzioni, originariamente funzionali all'attività agricolo-zootecnica di montagna, o costruite in epoca recente sulle medesime tipologie, è previsto il recupero funzionale nel rispetto dei gradi di protezione assegnati, dei criteri generali di intervento nelle zone agricole e di quanto previsto all'allegata tabella, con destinazione d'uso a residenza temporanea, deposito e annesso agricolo.

l'uso residenziale temporaneo esclude l'ammodernamento dell'edificio attraverso l'inserimento di caratteristiche abitative affini alla residenza di tipo stabile e saranno possibili solo operazioni di riuso.

Il progetto di recupero inoltre, proponendo destinazioni diverse da quelle residenziali, sarà soggetto all'ottenimento del certificato di agibilità (e non quello di abitabilità) e alla stipula di una convenzione dove il privato si impegna a non richiedere al Comune o ad altri Enti, la fornitura di allacciamenti di urbanizzazione primaria (eventualmente li potrà realizzare e gestire a proprie spese), a non inquinare il territorio con scarichi di pozzi perdenti o con infrastrutture aeree e sotterranee, a mantenere sfalciata un'adeguata area circostante la casera, da definirsi caso per caso sulla base delle caratteristiche del territorio.

Gli aumenti di volume sono concessi, nel limite del 50% della superficie esistente e con un massimo di 20 mq. solo se completamente interrati e con un dislivello massimo del piano di calpestio di m 0,5 rispetto all'esistente. Il corpo aggiunto dovrà essere completamente interrato senza alterazioni della linea naturale del terreno.

Le modalità di intervento su questi edifici sono disciplinate all'Allegato "C" alla presente normativa; tali modalità potranno essere modificate od integrate con delibera di C.C. esecutiva ai sensi dell'art.130 della Costituzione.

7) Volumi accessori di ridotta consistenza planivolumetrica.

Sono contrassegnati con la classe "A" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Trattasi di ripostigli, depositi, legnaie, box metallici ecc. di modeste dimensioni. La loro destinazione rimane quella di volume accessorio agricolo e di servizio alla residenza.

Gli interventi su tali manufatti potranno essere realizzati in ottemperanza a quanto stabilito dal IV comma dell'art. 29 del Regolamento Edilizio vigente.

Le norme di cui al presente punto non si applicano agli accessori di classe A) che comprendono i volumi accessori dotati di grado di protezione di cui al successivo articolo 2.2.9g.

Proposta n. 5

Art. 2.2.9 f Categorie d'uso del patrimonio edilizio esistente

... omissis ...

7) Volumi accessori di ridotta consistenza planivolumetrica.

Sono contrassegnati con la classe "A" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Trattasi di ripostigli, depositi, legnaie, box metallici, ecc. di modeste dimensioni. La loro destinazione rimane quella di volume accessorio agricolo e di servizio alla residenza.

Gli interventi su tali manufatti, ***anche se non pertinenziali***, potranno essere realizzati in ottemperanza a quanto stabilito dal IV comma dell'art. 29 del Regolamento Edilizio vigente.

Le norme di cui al presente punto non si applicano agli accessori di classe A1 che comprendono i volumi accessori dotati di grado di protezione di cui al successivo articolo 2.2.9g.

E' possibile prevedere che gli annessi di cui al presente punto siano realizzati con tipologia e materiali diversi rispetto a quanto previsto nella scheda guida qualora sia necessario od opportuno integrarli nel corpo abitativo o rustico preesistente.

Per gli edifici abitativi stabilmente abitati è ammessa la realizzazione di volumi accessori quali pertinenza all'abitazione con le caratteristiche ed i limiti di cui al IV comma dell' art. 29 del R.E.; in caso di preesistenza di volumi accessori pertinenziali tale realizzazione è subordinata alla loro demolizione.

... omissis ...

E' possibile prevedere che gli annessi di cui al presente punto siano realizzati con tipologia e materiali diversi rispetto a quanto previsto nella scheda guida qualora sia necessario od opportuno integrarli nel corpo abitativo o rustico preesistente.

8) Fabbricati diroccati o dismessi.

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "R" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Si tratta di manufatti parzialmente o totalmente diroccati non più praticati o praticabili.

Non è consentita la ricostruzione se non realizzata ai sensi del precedente art. 2.2.9.e.

9) Fabbricati ad uso o servizio collettivo.

Ricadono fra quelli definiti con la classe "L" (altri tipi di edifici) o nella classe "M" (malghe) nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa

Si tratta di fabbricati di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio collettivo quali alberghi, pensioni, rifugi, bivacchi, malghe ecc..

Sono consentiti interventi di ampliamento da definire caso per caso in funzione delle esigenze della collettività, dell'Amministrazione Comunale e della funzionalità del servizio, nel rispetto delle destinazioni d'uso esistenti e con l'applicazione dell'art. 80 della L.R. 61/1985; qualora i manufatti non fossero più funzionali all'uso originario l' A.C. definirà il loro recupero e le nuove funzioni compatibili nel rispetto della normativa vigente.

10) Manufatti ad uso tecnologico.

Questi volumi sono contrassegnati con apposita grafia sulle tavole di progetto e con la classe "T" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Per tali manufatti quali: impianti di captazione, deposito e depurazione acque, cabine e centrali elettriche, telefoniche, ecc. sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi.

11) Chiese, capitelli, edicole, ecc.

Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo, classificate con la classe "V" o identificati successivamente come tali dalla C.E., sono consentiti tutti i lavori di restauro e di manutenzione, nel rispetto dei gradi di protezione assegnati e di eventuali altri vincoli, e di sistemazione ed attrezzatura delle aree circostanti.

Sono comunque vincolati, con grado di protezione da apporre da parte della Commissione Edilizia, tutti i capitelli esistenti sul territorio comunale ancorché non schedati; per essi è ammessa, unicamente per casi di pubblica necessità, la

limitata traslazione di sedime.

12) Edifici a destinazione produttiva

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "P" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Per essi non è ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o affine ma solo il restauro, la ristrutturazione ed il risanamento igienico.

Trattandosi di attività produttive in zona impropria, si rinvia a quanto disposto dalla L.R. 11/87 e pertanto non sono consentiti ampliamenti dell'attività stessa.

Le lavorazioni previste dovranno essere comunque compatibili con la localizzazione in zona agricola, come disposto dalla L.R. 11/87, in particolare modo per quanto riguarda scarichi solidi, liquidi ed aeriformi e rumorosità.

13) Serre

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "G" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Su di essi sono ammessi gli interventi come disciplinati dalla L.R. 24/1985 e relative circolari esplicative.

14) Agriturismo

L'attività agrituristica, come regolamentata dalla L.R. 24/1985 e dalla L.R. 15/1991, è ammessa in tutte le zone ad esclusione della zona EIS anche in deroga alle prescrizioni di zona di cui al precedente articolo 2.2.9e.

In caso di attività agrituristica esercitata nelle forme previste dalla vigente legislazione il C.C., previo conforme parere della C.E., può derogare dalle destinazioni d'uso previste consentendo il mutamento di destinazione. Tale concessione in deroga deve comunque avvenire nel rispetto della zonizzazione interessata ed in armonia con la L.R. 31/1986.

15) Destinazioni d'uso compatibili con gli edifici in zona rurale

Le destinazioni d'uso ammesse in zona rurale sono le seguenti:

- edifici residenziali e rustici trasformabili ai sensi delle norme sui cambi di destinazione d'uso; sono consentite la residenza, l'installazione di attività economiche e di servizi connessi alla residenza quali piccolo artigianato di servizio, piccole attività connesse alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, aree per standards, ecc., attività ricettive, pubblici servizi, attività sociali di interesse pubblico, altre attività assimilabili alla residenza;

- edifici sedi di servizi pubblici quali edifici scolastici rurali, centraline per la produzione di energia elettrica ecc.; qualora cessi la destinazione d'uso originaria tali edifici potranno essere adibiti, previa le necessarie opere di adeguamento, ad altri usi di pubblico interesse ovvero ad uso abitativo;

Proposta n. 4

Art. 2.2.9 f Categorie d'uso del patrimonio edilizio esistente

... vengono aggiunti due ulteriori punti...

15) Interrati

Questi volumi sono contrassegnati con la classe "I" nelle singole schede di rilevamento e nell'allegato alla presente normativa.

Si tratta di volumi interrati o seminterrati utilizzati quali servizi ed accessori alla residenza. Per essi la destinazione d'uso ammessa è di accessorio alla residenza, senza possibilità di aumento del volume o della superficie coperta esistente.

Nelle zone agricole ad eccezione della zona E4, non è ammessa la realizzazione di volumi interrati se non a servizio del fondo secondo le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2.2.9 c.

16) Nuovi volumi rustici

Per i nuovi volumi rustici realizzati successivamente all'approvazione della variante settoriale ai sensi della L.R. 24/1985, non è in alcun caso ammesso il cambio di destinazione d'uso.

- ville e residenze padronali;
- edifici rurali per la coltivazione del fondo e l'allevamento di animali.

Art. 2.2.9 g Gradi di Protezione

Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente compreso nelle aree agricole sono disciplinati da un parametro specificante il Grado di Protezione.

I gradi di protezione sono così definiti:

- Grado 1 - non presente;
- Grado 2 - Restauro Conservativo;
- Grado 3 - Restauro Propositivo;
- Grado 4 - Ristrutturazione Parziale;
- Grado 5 - non presente;
- Grado 6 - Ristrutturazione Globale;
- Grado 7 - Demolizione e Ricostruzione;
- Grado 8 - non presente.

Ciascun Grado di Protezione prevede specifiche di intervento sui seguenti parametri:

- a) allegati di analisi;
- b) tecnologie e materiali ;
- c) murature;
- d) solai, scale, tetti e coperture;
- e) elementi interni (pavimenti, caminetti, stipiti, ecc.) ed esterni (serramenti, cornici, stipiti ecc.) di particolare pregio;
- f) adeguamenti statici;
- g) adeguamenti igienici e tecnologici;
- h) sistemazioni esterne;
- i) piantumazioni;
- l) aumenti di volume.

Le specifiche di ciascun Grado di Protezione sono le seguenti:

Grado di Protezione 1 - Restauro filologico

Non presente

Grado di Protezione 2 - Risanamento conservativo

a) ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da un completo allegato fotografico relativo a tutti i prospetti, alle pavimentazioni pregiate o caratteristiche interne ed esterne, cornici, serramenti, portoni, poggioni, camini, scale interne ed esterne, ed a tutti gli

elementi di pregio eventualmente presenti;

b) ogni operazione dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali affini a quelli costitutivi i caratteri originali dell' edificio, documentati nell'analisi di cui al precedente punto a);

c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate nè sostituite le murature perimetrali e di spina dell'edificio e non è consentito il rifacimento dei muri divisorii interni; l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture;

d) non sono modificabili i solai, le scale e l'orditura del tetto, ma è consentito il rifacimento delle parti deteriorate secondo i disposti del punto b); il manto di copertura va, nella maggior misura possibile, risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto;

e) vanno restaurati, recuperati o rifatti gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato, in legno ecc., serramenti, caminetti, cornici, intonaci originali, ecc.) che esterni (infissi, portoni, poggiali, camini ecc.)

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, (consolidamento delle murature, cordoli), andranno eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari originali e di curare le finiture esterne in continuità ed analogia con quelle esistenti;

g) ogni adeguamento igienico e tecnologico dovrà essere operato alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; non è ammessa l'apertura di nuove finestre;

h) gli spazi esterni di pertinenza devono essere liberati da superfetazioni di ogni genere, anche precarie, e non è consentita in essi la realizzazione di qualsiasi volume, anche se accessorio; vanno mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, partiture degli spazi ecc; eventuali nuovi interventi saranno realizzati con forme e materiali affini all' esistente. Sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle e marmo variegato;

i) devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone.

l) non è ammesso alcun aumento di volume.

Grado di Protezione 3 - Restauro propositivo

a) ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da un completo allegato fotografico relativo a tutti i prospetti, alle pavimentazioni pregiate o caratteristiche interne ed esterne, cornici,

serramenti, portoni, poggioi, camini, scale interne ed esterne, ed a tutti gli elementi di pregio eventualmente presenti;

b) la C.E. valuterà caso per caso la possibilità e congruità degli interventi da effettuare, per le parti sostituite, anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti;

c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le murature perimetrali; potranno essere sostituiti elementi dei muri di spina e modificati i muri divisorii interni; l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture; in caso di sconvolgimento sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto;

d) sono sostituibili i solai, le scale e l'orditura del tetto, per la sistemazione dei quali saranno adottati i materiali e le tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche;

e) vanno restaurati, recuperati o rifatti gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato - purché originario - in legno di pregio, e serramenti, caminetti, cornici, affreschi, intonaci originali, ecc.) che esterni (infissi, portoni, poggioi, camini ecc.);

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti con tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario;

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.);

h) gli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc.) devono essere liberati da superfetazioni e precari di ogni genere; vanno mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, fontane, altri elementi di arredo, partiture degli spazi ecc; eventuali nuovi interventi potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative.

Sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle e marmo variegato. Non sono ammessi volumi accessori in diretta contiguità visuale all'edificio;

i) devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone;

l) non è ammesso alcun aumento di volume.

Grado di Protezione 4 - Ristrutturazione parziale

a) ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. La richiesta di intervento dovrà essere accompagnata da un completo allegato fotografico relativo a tutti i prospetti, alle pavimentazioni pregiate o caratteristiche interne ed esterne, cornici, serramenti, portoni, poggioi, camini, scale interne ed esterne, ed a tutti gli

* VAR. 2003 → ...; per questi edifici, di particolare interesse architettonico ed ambientale, non è ammessa la demolizione e ricostruzione fedele.

elementi di pregio eventualmente presenti;

b) gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti;

c) l'impianto planivolumetrico dell'edificio dovrà rimanere invariato; le murature perimetrali, per quanto possibile, dovranno essere mantenute; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto; *

d) sono sostituibili e modificabili i solai, le scale ed il tetto; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali;

e) dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio; sarà posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti d'intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme, è fatto obbligo riportare gli stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie;

f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative nel rispetto del profilo volumetrico originario;

g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.);

h) sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati e i rivestimenti in pietra in genere; sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle e marmo variegato; eventuali volumi accessori dovranno seguire le disposizioni di cui alle norme di P.R.G.;

i) devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone;

l) gli aumenti di volume sono ammessi unicamente qualora sia possibile mantenere il rispetto della tipologia edilizia originaria; in caso contrario, è facoltà del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la C.E., non concedere l'ampliamento o concederlo per cubature inferiori a quelle ammesse dalla normativa di zona e dalla classe di appartenenza dell'edificio.

Grado di Protezione 5

Non presente.

Grado di Protezione 6 - Ristrutturazione globale

a) ogni intervento sull'edificio dovrà essere preceduto da una relazione tecnica e da idonea documentazione fotografica che evidenzii eventuali presenze di particolare importanza;

b) le operazioni potranno essere effettuate con tecnologie e materiali nuovi;

c) è ammesso il rifacimento interno totale e la sostituzione dei muri di spina; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto;

- d) sono sostituibili e modificabili i solai, le scale ed il tetto;
- e) dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio;
- f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative;
- g) sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.);
- h) sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati e i rivestimenti in pietra in genere; sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle, marmo variegato; eventuali volumi accessori dovranno seguire gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme;
- i) devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone;
- l) sono ammessi aumenti di volume unicamente qualora sia possibile mantenere il rispetto della tipologia edilizia originaria.

Grado di Protezione 7 - Demolizione e ricostruzione

Per tutti i volumi accessori contrassegnati in classe "A" è consentita la demolizione e ricostruzione secondo i disposti di cui al punto 7) del precedente articolo 2.2.9f.

Qualsiasi richiesta di intervento sugli edifici di classe diversa da "A" dovrà essere corredata da esauriente documentazione fotografica di tutti i prospetti, del contesto territoriale e di eventuali edifici di classe "A" insistenti nelle pertinenze ai fini dell'applicazione del punto 7), comma 3° del precedente articolo 2.2.9f..

Grado di Protezione 8

Non presente.

Art. 2.2.9 h Criteri costruttivi generali per la nuova edificazione o l'intervento sul patrimonio edilizio esistente

La nuova edificazione o l'intervento sul patrimonio edilizio esistente nelle zone "E" sono consentiti nei limiti previsti dalla presente normativa.

Ogni intervento edilizio nelle zone agricole deve essere realizzato nell'ambito delle tipologie tradizionali verificandone la compatibilità in rapporto agli edifici esistenti, alla morfologia del terreno ed all'impatto paesaggistico nell'ambiente in cui verrà localizzato.

Ai sensi dell'art.10, 4° comma, della L.R. 24/1985, per le nuove costruzioni ed ampliamento delle esistenti, si definiscono le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Nuovi Edifici

1) Sono ammesse coperture a due falde con pendenze non inferiori al 35% e non superiori al 60%; gli edifici a corpo singolo avranno coperture a due falde simmetriche.

Gli edifici saranno orientati di norma con il colmo parallelo alle curve di livello, fatto salvo il rispetto di assetti compositivi diversi, obbligati o resi opportuni da edifici preesistenti.

Sono vietate le falde sfalsate; sono altresì vietate le coperture piane ad eccezione di installazioni tecnologiche nel caso di altezze inferiori a m.3,00 dal piano di campagna misurate sul prospetto a valle.

In caso di adiacenza a strade pubbliche i nuovi edifici dovranno rispettarne l'allineamento.

2) Il manto di copertura sarà con coppi o tegole a canale in cotto o "color cotto". In caso di accostamenti con preesistenze dotate di grado di protezione sono ammesse coperture in analogia con il corpo principale.

3) I camini dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche simili a quelli tradizionali e non sporgere dai muri esterni; eventuali torri del vano ascensore dovranno essere realizzate entro la sagoma del tetto.

4) Gli intonaci saranno di tipo tradizionale con colore a "terre chiare" incorporato od a calce. E' sempre ammesso il raso sasso mentre e' vietato l'uso degli intonaci plastici. Per gli edifici, o parti di edificio, previsti con paramento esterno in pietra, dovrà essere eseguita la sola rabboccatura delle fughe; non sono ammessi paramenti esterni in cotto a vista.

5) Le grondaie dovranno avere sezione semicircolare e i pluviali sezione circolare; i materiali da impiegarsi per la realizzazione di queste opere

potranno essere il rame o la lamiera zincata preverniciata in color scuro "testa di moro" o grigio.

6) I serramenti e gli oscuri dovranno essere in legno, salvo eccezioni consentite per tipologie edilizie ed utilizzi particolari (servizi tecnologici, centrali termiche, garages ecc.) per i quali verrà comunque prioritariamente valutata la possibilità di rivestimento in legno; non sono ammessi nè avvolgibili, nè controfinestre esterne e serramenti metallici in genere.

Serramenti, scuri, ringhiere e parapetti saranno in legno naturale o mordentato scuro.

I paramenti esterni lignei vanno limitati ad interventi presenti nelle tipologie tradizionali; per essi sono ammessi unicamente trattamenti atti a conservare nel tempo il legno vietando coloriture che ne modifichino l'aspetto.

b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sui tutti i manufatti esistenti sono consentite operazioni nel rispetto delle "Tipologie" e dei "Gradi di Protezione" urbanistici ed edilizi indicati nella presente normativa, nei suoi allegati e nelle tavole di progetto.

All'atto dell'intervento, in particolar modo per gli edifici di tipologia tradizionale e per gli edifici dotati di grado di protezione, sarà necessario che la relazione tecnica di analisi evidenzi la presenza e lo stato di conservazione degli elementi costruttivi ed architettonici caratteristici, preveda nel progetto il loro restauro, rifacimento o ripristino, e ne riprenda adeguatamente la presenza nelle parti restaurate, ristrutturate o ampliate.

Gli elementi costruttivi ed architettonici da rispettare e di cui al precedente comma, ivi comprese le modalità di eventuali ampliamenti, sono evidenziati graficamente nell'allegato "A" alla presente normativa.

Ad integrazione di detto allegato si segnalano come elementi caratteristici da recuperare:

1) Murature

1.1- Con elementi strutturali esposti e particolari tessiture:

muri in pietrame a secco con lastre sottili (di norma sulle casere);

muri misti in ciottolame e corsi di livellamento in lastre di pietra o in laterizio;

muri in pietra (ciottolame e pietre angolari squadrate);

muri in pietrame con fugatura a raso sasso.

1.2- Intonacate:

con intonaco grezzo o liscio, realizzato a cazzuola, tinteggiature a calce in bianco o con colori terrosi.

2) Aperture

2.1 - Finestre : dimensioni rettangolari con rapporto H/L compreso generalmente fra 1 e 1,7; L generalmente inferiore a cm.90 ;

con architrave in legno o in pietra;

con architrave in pietra e davanzale in pietra liscia o modanata;
incorniciate completamente da elementi in pietra;
con cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, bianco.

2.2- Portoni e portici passanti :

con architrave in legno;
con archi a mattoni, a conci lavorati in pietra o intonacati;
portici.

3) Solai

- Voltine in muratura;
- Struttura lignea in travi sommariamente squadrate o a spigolo vivo e impalcato in tavolame con eventuale appoggio delle travi su banchine sorrette da mensole in pietra.

4) Ballatoi, Parapetti in legno, Coperture (come da tavole allegate);

5) Scale

- Interne ed esterne in masselli di pietra od in legno.

6) Pavimenti

- Interni: al piano terreno in lastre di pietra, mattonelle in cotto o a terrazzo;
ai piani superiori in legno, utilizzando in genere lo stesso impalcato strutturale;
- Esterni: in lastre o scapoli irregolari di pietra o in acciottolato.

7) Comignoli

- Generalmente in mattoni con grande varietà di forme:
a sezione quadrata o circolare;
con mattoni a vista o intonacati;
con copertura a due falde o a padiglione in coppi o in lamiera.

10) Abbaini

a - in struttura lignea con copertura a capanna;
b - timpano centrale.

Ogni intervento edilizio deve tendere comunque a realizzare anche quelle opere necessarie a rendere coerenti con l'edificio nel suo complesso gli elementi alterati o i corpi aggiunti.

d) Ampliamenti

Gli ampliamenti degli edifici di classe "E" con grado di protezione saranno realizzati secondo le prescrizioni dell'allegato "B".

I nuovi volumi si armonizzeranno alle caratteristiche formali, ai materiali ed ai colori dell'edificio principale; nel caso in cui quest'ultimo presenti delle evidenti incongruenze rispetto alle tipologie locali od al contesto ambientale in

Proposta n. 7

Art. 2.2:9 h Criteri costruttivi generali per la nuova edificazione o l'intervento sul patrimonio edilizio esistente

... omissis ...

d) Ampliamenti

Gli ampliamenti degli edifici di classe "E" o con grado di protezione saranno realizzati secondo le prescrizioni dell'allegato "B".

I nuovi volumi si armonizzeranno alle caratteristiche formali, ai materiali ed ai colori dell'edificio principale; nel caso in cui quest'ultimo presenti delle evidenti incongruenze rispetto alle tipologie locali od al contesto ambientale in cui è inserito, è facoltà dell' A.C., sentita la C.E., subordinare l'ampliamento all'adeguamento a tutte o parte delle norme di cui al presente articolo.

Gli ampliamenti ammessi per ciascun edificio, in caso di più unità immobiliari, vanno computati in quota millesimale. L'accorpamento di quote millesimali di competenza di altre unità immobiliari dell'edificio è consentito previo assenso debitamente trascritto dei proprietari interessati; tali disposizioni sono applicabili fra soggetti aventi titolo agli ampliamenti in oggetto.

... omissis ...

cui è inserito, è facoltà dell' A.C., sentita la C.E., subordinare l'ampliamento all'adeguamento a tutte o parte delle norme di cui al presente articolo.

e) Murature di sostegno

Le parti a vista di muri di contenimento e di sostegno avranno paramento in pietra.

f) Recinzioni

Nelle zone agricole sono vietate le recinzioni, ad eccezione degli orti, allevamenti, impianti tecnologici ed in ogni caso di protezione della pubblica incolumità; nei casi ammessi esse saranno realizzate da palizzate o assicelle in legno, fatte salve motivate eccezioni per le cinte protettive.

Art. 2.2.9 i Disposizioni generali per gli edifici in zona agricola

a) Tutti gli interventi

Per gli edifici per i quali non è stato previsto un Grado di Protezione si intendono ammissibili tutti gli interventi nel rispetto delle presenti norme, della normativa generale di P.R.G. e del Regolamento Edilizio.

I nuovi interventi, sia per quanto riguarda volumi residenziali, rustici e accessori, che per le strutture tecnologiche e di servizio alle aziende agricole, dovranno essere localizzati per quanto possibile in contiguità agli insediamenti aziendali esistenti, e comunque in modo da recare il minor danno o molestia ad abitazioni di terzi insistenti nelle aree finitime.

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge relative alle distanze degli allevamenti da abitazioni, pozzi, sorgenti ecc..

b) Schedatura

Per gli edifici eventualmente sprovvisti di schedatura od in caso di difformità degli allegati cartografici e normativi, il grado di protezione viene definito dalla C.E. con riferimento ai gradi di protezione previsti per edifici consimili insistenti sulla stessa zona.

c) Variazione del G.d.P.

Su presentazione di adeguata documentazione di carattere geologico e/o statico, con allegata perizia asseverata da parte di un tecnico competente, è facoltà dell'A.C. su conforme parere della C.E., disporre la variazione del G.d.P. 4 o 6 previsto sulla schedatura originaria.

d) Variazione della Classe

Su presentazione di adeguata documentazione di carattere architettonico e testimoniale, con perizia asseverata da parte di un tecnico, è facoltà dell'A.C. su conforme parere della C.E. disporre la variazione della classe prevista sulla schedatura originale qualora si riscontri oggettivamente la difformità fra la situazione esistente ed il classamento apposto. Tale variazione è consentita per le classi "N", "S", "T" e "V".

e) Demolizione e ricostruzione

È facoltà dell'A.C. su parere conforme della C.E. consentire la possibilità

di demolizione e ricostruzione per gli edifici con grado di protezione ⁰ 4 o 6 su presentazione di documentate motivazioni di carattere geologico, statico, igienico od ambientale, con allegata perizia asseverata da parte di tecnico ^{abilitato} laureato. Sempre per comprovate ragioni di carattere geologico, statico, igienico od ambientale, con allegata perizia asseverata da parte di tecnico abilitato, è facoltà dell'A.C., su parere conforme della C.E., consentire su questi edifici limitate variazioni di sedime rispetto a quello originario.

Le disposizioni di cui al presente punto devono ritenersi di applicazione eccezionale e non ne viene pertanto ammesso un uso estensivo.

f) Altezze dei vani abitabili

Sulle residenze stabilmente abitate senza grado di protezione o con G.d.P. 6 è sempre ammesso l'adeguamento dell'altezza dei piani di abitazione, e conseguentemente l'aumento della linea di colmo, alle altezze minime previste dal R.E. senza che ciò debba considerarsi aumento di volume ai sensi della normativa di cui agli articoli 2.2.9e e 2.2.9f.

g) Piani di Recupero

Per tutti gli edifici con grado di protezione è ammessa la possibilità di intervento mediante Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata. L'approvazione della presente variante equivale per detti edifici e le loro strette pertinenze alla perimetrazione di cui all'art. 27 c.II° della legge 5/8/1978 n.457.

h) Atto d'impegno

In tutti i casi di ampliamento, cambio di destinazione d'uso o nuova edificazione di edifici in zona agricola l'intervento sarà concesso previo atto unilaterale d'impegno a:

- non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale, che potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico;
- realizzare gli eventuali allacciamenti a proprie cure e spese; l'autorizzazione comunale potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico o comunque quando comportino evidenti alterazioni morfologiche dei luoghi;
- non richiedere al Comune, neppure in futuro, deviazioni od estensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore;
- siano comunque rispettati, nel caso di residenze stabili, tutti i disposti dei regolamenti comunali vigenti.

i) Adeguamenti di particolari incongruenti

In caso di interventi su edifici esistenti è facoltà della C.E. subordinare l'autorizzazione o la concessione alla modifica od eliminazione di elementi

incongrui presenti nel fabbricato, prevedendo eventualmente anche il ripristino delle condizioni originali.

l) Volumi tecnologici

Nelle zone agricole, ad eccezione delle zone E2P, è consentita la costruzione di volumi tecnologici di dimostrata necessità pubblica, sentiti i pareri degli Enti competenti e compatibilmente alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dei siti interessati.

Volumi tecnologici di interesse privato quali piccoli depuratori, bomboloni di gas, volumi di raccolta idrica ecc. sono sempre consentiti se interrati; ipotesi diverse, previa documentata impossibilità alternativa, verranno consentiti solo per opere di ridotta consistenza volumetrica e compatibilmente alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dei siti interessati.

m) Poteri di deroga


Ove applicabili sono ammessi nella presente variante i poteri di deroga di cui all'art. 80 della L.R. 61/1985.

Allegato "A"


Elementi Costruttivi ed Architettonici

EDIFICIO A BALLATOIO
E SCALA ESTERNA

A.




B.




EDIFICIO A BALLATOIO
E SCALA INTERNA

A.






B.



ELEMENTI CARATTERIZZANTI



TIPO DI COPERTURA

A. 2 falde "a capanna"




pendenza 35%-60% sporto 30-150 cm.

B. 4 falde "a padiglione"



pendenza 35%-60% sporto 30-80 cm.

MATERIALI DI COPERTURA




A. laterizio: coppi

A.


TIPO DI PARAPETTO

A. listelli incrociati a grandi losanghe




A.

B. listelli incrociati a piccole losanghe




B.

C. listelli verticali



C.


D. tavole orizzontali




D.

1 TIPOLOGIA ABITATIVA B: EDIFICIO CON TIMPANO


A.




B.




C.




D.



E.





F.



ELEMENTI CARATTERIZZANTI




TIPO DI COPERTURA

A. 2 falde "a capanna"



pendenza 35%-60% sporto 30-80 cm.


B. 4 falde "a padiglione"



pendenza 35%-60% sporto 30-80 cm.

MATERIALI DI COPERTURA

A. laterizio: coppi




A.

TIPO DI BALCONE

A. cemento


A.





B. ferro

C. cemento/ferro


C.



A. A "BLOCCO ISOLATO"




B. ADIACENTE ALL'EDIFICIO ABITATIVO




ELEMENTI CARATTERIZZANTI

TIPO DI COPERTURA

A.
2 falde "a capanna"




pendenza 50%




sporto 50-100 cm.


B.



pendenza 35%-60




sporto 30-150 cm. con puntoni



MATERIALI DI COPERTURA


A. laterizio: coppi




A.

TIPO DI TAMPONAMENTO



A. legno (tavole...)





Blaterizio





A.





B.



C.





D.



ELEMENTI CARATTERIZZANTI




TIPO DI COPERTURA

A. 2 falde "a capanna"



pendenza 35%-70% sporto 30-80 cm.


B. 2 falde "a gradoni"



pendenza 50%-150% sporto 30 cm.

MATERIALI DI COPERTURA

A. pietra




B. laterizio: . coppi

. embrici



B'

C. lamiera




B''

TIPO DI FORATURE



4 BARCHI



BARCHI: sono elementi tradizionali del paesaggio agricolo della vallata feltrina; sono caratterizzati da una copertura metallica mobile che si alza o si abbassa a seconda della quantità di fieno da conservare, con forma piramidale a base quadrata o conica a base rotonda.

Sono sempre ammessi senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia nel rispetto dello schema e con le seguenti prescrizioni:

- dimensione massima: ml. 3,0 x 3,0 se a forma quadrata o ml. 3,0 di diametro se a forma circolare;
- altezza massima dei montanti ml.7,0 in legno;
- è ammesso il tamponamento con struttura lignea, preferibilmente a graticcio, per un massimo di un lato;
- sono ammesse coperture in lamiera al naturale, lamiera verniciata color marron scuro o verde scuro o legno al naturale;
- non è richiesto il rispetto delle norme di cui al penultimo comma dell'art. 2.2.9c.

Allegato "B"
Modalità di Ampliamento degli Edifici con
G.d.P.

Ampliamenti di edifici esistenti (di classe "E" e/o con Grado di Protezione)

Tipologia (vedi all. "B") Ampliamento Coperture

1 - Tipologia abitativa a ballatoio	A. Fronte - in linea [] - arretrato [X] $\leq m-0,8$ B. Retro []	a) Per ampliamenti ≤ 200 mc. rispetteranno le caratteristiche dell'esistente b) Per ampliamenti > 200 mc. rispetteranno le caratteristiche dell'esistente. Ammesso aumento max. della linea di colmo di m.0,6 in funzione dell'adeguamento dei piani (escluso il sottotetto) alle altezze minime abitabili. c) Per ampliamenti sul retro e' presentata la prosecuzione della falda. a) l'arretramento sarà compreso fra un minimo di ml 0,50 ed un massimo di ml 1,00. Sono ammesse deroghe in casi motivati funzionali al rispetto degli obiettivi posti dal grado di protezione (adeguamento simmetrica, preesistenze originali, ecc.).	<p>CONDIVISIBILE</p> <p>L'integrazione per la tipologia abitativa a ballatoio e a timpano, che consista oltre a quanto puntualmente definito, anche deroghe alle misure di arretramento sulla base del grado di protezione (simmetrica, preesistenze) è stralciato, in quanto l'allegato alla normativa è già puntuale e non pare corretto lasciare ulteriori possibilità indefinite su edifici classificati con grado di protezione.</p>
1 - Tipologia abitativa a timpano	A. Fronte - in linea [] - arretrato [X] $> m-1,5$ B. Retro []	a) Ampliamenti di edifici con tetto a padiglione avranno il colmo minore dell'imposta del tetto esistente b) Ampliamenti di edifici con tetto a capanna avranno il nuovo colmo minore di almeno 1,0 m. dell'esistente c) Per ampliamenti sul retro e' presentata la prosecuzione della falda. a) l'arretramento sarà compreso fra un minimo di ml 0,50 ed un massimo di ml 1,00. Sono ammesse deroghe in casi motivati funzionali al rispetto degli obiettivi posti dal grado di protezione (adeguamento simmetrica, preesistenze originali, ecc.).	
2 - Annesso rustico a blocco isolato ampliamento non consentito	A. Fronte - in linea [] - arretrato [] B. Retro []		
2 - Annesso rustico adiacente ad abitazione	A. Fronte - in linea [X] - arretrato [] B. Retro []	L'ampliamento rispetta le caratteristiche dell'esistente	
3 - Casera	A. Fronte - in linea [] - arretrato [] B. Retro [] C. Interra [X]	Secondo le prescrizioni delle N.d.A.	
Nuovo rustico adiacente a tipologia abitativa a ballatoio (non ammessi per tipologie abitative a timpano)	A. Fronte - in linea [] - arretrato [X] $> m-1,5$ B. Retro []	a) La linea di colmo sarà inferiore di almeno m. 1,0 rispetto all'esistente. b) Le pendenze delle falde saranno conseguenti all'esistente	

Allegato "C"
Modalità di Intervento sugli Edifici a Casera

Allegato "C"

Modalità di Intervento sugli Edifici a Casera. Art. 2.2.9 f - 6)

**MODALITÀ DI INTERVENTO SUGLI
EDIFICI A CASERA**

Elemento	Trattamento
Finiture	Privilegiare la conservazione delle finiture esistenti. In caso di sostituzione prevederle analogia con le preesistenti
Scale interne	In legno
Solai	In legno
Pavimentazioni	In pietra, gres, cemento chiaro
Impiantistica	Di tipo civile
Servizi igienici	Di tipo civile con wc e doccia ed esclusione della vasca. La piastrellatura potrà essere di tipo civile, limitata al bagno ed antibagno ed eventualmente al punto lavaggio/cottura
Tramezzature	Non sono ammesse nuove tramezzature ad eccezione di quelle relativi ai servizi igienici
Serramenti	In legno
Copertura del sottotetto	In legno
Manto di copertura	Va conservato e ripristinato l'esistente. Sono ammesse sostituzioni con altri materiali (lamiera preverniciata color testa di moro o coppi) su conforme parere della C.E.
Abbaini	Sono esclusi; ammesse finestre in falda con dimensione non superiore all'8% di ciascuna falda e ad esclusione di edifici con G.d.P. 1, 2 o 3.
Canna fumaria	Interna alla muratura perimetrale
Torretta del camino	Di tipo tradizionale con lastra di copertura in pietra o tecnologica, di dimensioni contenute con h max. m. 0,6
Volumi tecnologici	Non sono ammessi volumi tecnologici esterni fuori terra
Spazi esterni	Vanno conservate le superfici esistenti, eventuali interventi sono ammessi solo se attuati in conformità ad esse. Sono ammessi eventuali adeguamenti con materiali o trattamenti diversi previo parere favorevole della C.E. Non sono ammesse pavimentazioni esterne ad eccezione di un fronte di profondità max. di m. 2,5 sul prospetto principale da realizzarsi in pietra od erborelle.
Accessi	Non è ammesso l'ampliamento o l'apertura di strade di accesso, fatto salvo i casi inerenti ad aziende per l'esercizio di attività agricole. Non è ammessa l'asfaltatura di strade di accesso, salvo che per limitati tratti particolarmente pendenti che potranno, se necessario, essere pavimentati

Comune di Pedavena - L.R. 24/1985 - Norme di Attuazione

	o asfaltati.
Punto focolare	E' consentita la realizzazione di un punto lavaggio e cottura (stufa o focolare con camino e lavello). Per tale punto è consentita, analogamente al bagno, la piastrellatura di tipo civile.
Generalità	Su tutti gli elementi sono ammessi eventuali adeguamenti / sistemazioni con materiali, tecniche o trattamenti diversi previo parere favorevole della C.E. e per comprovati motivi di adeguamento all'esistente, rispetto di normative vigenti o sopravvenute, necessità di carattere tecnico non altrimenti risolvibili."

Allegato "D"
Classe e Grado di Protezione degli Edifici
censiti

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
2	1	C	4	6	10	N	0	7	52	C	4
2	2	CC	4	6	11	D	0	7	53	C	4
2	3	CC	4	6	12	D	6	7	54	A	0
2	4	CC	6	6	13	C	6	7	55	D	6
2	5	CC	6	6	14	D	6	7	56	E	6
3	1	CC	4	6	15	C	6	7	57	D	0
3	2	CC	4	6	16	S	4	7	58	A	0
3	3	CC	4	6	17	D	0	7	59	N	0
3	4	CC	4	7	1	C	4	7	60	N	0
3	5	CC	4	7	2	C	4	7	61	C	4
3	6	CA	4	7	3	A ¹	0	7	62	A	0
3	7	A	0	7	4	A	0	7	63	C	4
3	8	E	3	7	5	A	0	7	64	A	0
3	9	S	4	7	6	C	4	7	65	C	4
3	10	CC	4	7	7	C	4	7	66	C	6
3	11	CC	4	7	8	C	4	7	67	A	0
3	12	CC	4	7	9	A	0	7	68	A	0
3	13	CC	6	7	10	D	6	7	69	A	0
3	14	CC	6	7	11	C	4	7	70	C	6
3	15	E	6	7	12	C	4	7	71	Ⓡ	0
3	16	C	6	7	13	E	6	7	72	C	6
4	1	L	0	7	14	A	0	7	73	C	4
4	2	A	0	7	15	E	6	7	74	C	6
4	3	D	0	7	16	S	0	7	75	C	6
4	4	D	0	7	17	A	0	7	76	C	0
4	5	D	0	7	18	T	6	7	77	C	7
4	6	D	0	7	19	E	6	7	78	C	6
4	7	A	0	7	20	E	6	7	79	C	6
4	8	D	0	7	21	A	0	7	80	C	6
4	9	D	0	7	22	E	6	7	81	A	0
4	10	D	0	7	23	A	0	7	82	C	6
4	11	A	0	7	24	S	0	7	83	A	0
4	12	D	0	7	25	C	6	7	84	A	6
4	13	CC	4	7	26	C	4	7	85	E	6
4	14	CC	4	7	27	D	0	7	86	C	6
4	15	D	0	7	28	D	0	7	87	E	0
4	16	D	0	7	29	E	6	7	88	A	0
4	17	D	0	7	30	C	6	7	89	T	4
4	18	D	0	7	31	C	4	7	90	E	0
4	19	D	0	7	32	A	0	7	91	N	0
4	20	D	0	7	33	C	6	7	92	A	0
4	21	A	0	7	34	C	6	7	93	N	0
4	22	D	0	7	35	A	0	7	94	D	0
4	23	D	0	7	36	C	6	7	95	A	0
4	24	D	0	7	37	A	0	7	96	C	6
4	25	D	0	7	38	C	4	7	97	C	6
4	26	A	0	7	39	C	4	7	98	A	0
5	1	L	0	7	40	C	4	7	99	Ⓡ	0
5	2	A	0	7	41	AI	4	8	1	A	0
5	3	A	0	7	42	AI	6	8	2	T	0
6	1	CC	4	7	43	C	6	8	3	T	0
6	2	CC	6	7	44	D	0	8	4	A	0
6	3	Ⓡ	0	7	45	C	6	8	5	L	0
6	4	CC	4	7	46	C	0	8	6	N	0
6	5	CC	6	7	47	C	6	8	7	C	0
6	6	CC	6	7	48	D	6	8	8	N	0
6	7	CC	6	7	49	C	3	8	9	A	0
6	8	C	6	7	50	C	6	8	10	D	0
6	9	N	0	7	51	A	0	8	11	D	0

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
8	12	A	0	10	10	A	0	11	8	A	0
8	13	L	0	10	11	E	6	11	9	A	0
8	14	C	0	10	12	S	6	11	10	E	6
8	15	D	0	10	13	E	3	11	11	E	6
8	16	C	0	10	14	V	2	11	12	E	6
8	17	D	6	10	15	S	0	11	13	E	6
8	18	A	0	10	16	A	0	11	14	A	0
8	19	P	6	10	17	E	6	11	15	A	0
8	20	C	4	10	18	E	6	11	16	C	6
9	1	D	0	10	19	A	0	11	17	A	0
9	2	C	3	10	20	D	0	11	18	E	6
9	3	C	4	10	21	I	0	11	19	P	0
9	4	D	0	10	22	D	0	11	20	A	0
9	5	D	0	10	23	S	4	11	21	A	0
9	6	A	0	10	24	D	0	11	22	E	6
9	7	A	0	10	25	A	0	11	23	E	6
9	8	T	0	10	26	E	6	11	24	E	6
9	9	D	6	10	27	T	0	11	25	D	6
9	10	C	6	10	28	N	0	11	26	A	0
9	11	A	0	10	29	A	0	11	27	S	0
9	12	C	4	10	30	E	6	11	28	E	4
9	13	C	4	10	31	D	0	11	29	D	0
9	14	D	0	10	32	A	0	11	30	A	0
9	15	A	0	10	33	D	0	11	31	N	0
9	16	D	6	10	34	I	0	11	32	A	0
9	17	C	0	10	35	N	0	11	33	A	0
9	18	C	6	10	36	A	0	11	34	D	0
9	19	E	6	10	36	A	0	11	35	I	0
9	20	E	6	10	37	I	0	11	36	A	0
9	21	A	0	10	38	D	0	11	37	A	0
9	22	C	4	10	39	D	0	11	38	A	0
9	23	C	0	10	40	E	6	11	39	D	0
9	24	C	6	10	41	A	0	11	40	E	6
9	25	A	0	10	42	A	0	11	41	A	0
9	26	D	6	10	43	E	6	11	42	S	0
9	27	C	6	10	44	D	4	11	43	A	0
9	28	C	6	10	45	D	6	11	44	A	0
9	29	C	4	10	46	E	4	11	45	D	6
9	30	A	0	10	47	D	0	11	46	A	0
9	31	D	0	10	48	S	0	11	47	A	0
9	32	D	0	10	49	D	6	11	48	D	0
9	33	A	0	10	50	A	0	11	49	A	0
9	34	A	0	10	51	A	0	11	50	A	0
9	35	A	0	10	52	A	0	11	51	A	0
9	36	C	0	10	53	A	0	11	52	A	0
9	37	D	6	10	54	D	0	11	53	A	0
9	38	A	0	10	55	A	0	11	54	D	0
9	39	D	6	10	55	D	0	11	55	N	0
9	40	S	0	10	56	E	6	11	56	S	6
9	41	C	0	10	58	P	0	11	57	I	0
10	1	N	0	10	59	E	6	11	58	D	0
10	2	A	0	10	60	I	0	11	59	D	0
10	3	S	6	11	1	A	0	11	60	T	0
10	4	E	6	11	2	D	0	11	61	A	0
10	5	E	6	11	3	S	0	11	62	E	6
10	6	E	6	11	4	E	6	11	63	A	0
10	7	A	0	11	5	A	0	11	64	A	0
10	8	D	0	11	6	E	6	11	65	S	0
10	9	A	0	11	7	E	6	11	66	A	0
				10	61	C	6				
				10	62						

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
11	67	A	0	13	11	E	6	13	70	A	0
11	68	E	6	13	12	N	0	13	71	N	0
11	69	E	6	13	13	E	4	13	72	G	0
11	70	A	0	13	14	A	0	13	73	E	4
11	71	A	0	13	15	C	6	13	74	S	6
11	72	A	0	13	16	A	0	13	75	E	4
11	73	E	6	13	17	D	0	14	1	N	0
11	74	A	0	13	18	D	6	14	2	E	6
11	75	E	6	13	19	Al	4	14	3	D	6
11	76	A	0	13	20	C	6	14	4	D	6
11	77	A	0	13	21	A	0	14	5	A	0
11	78	C	6	13	22	C	6	14	6	D	0
11	79	C	6	13	23	C	0	14	7	E	6
11	80	N	6	13	24	D	6	14	8	E	6
11	81	E	6	13	25	D	6	14	9	E	6
11	82	A	0	13	26	D	4	14	10	C	6
11	83	I	0	13	27	D	6	14	11	E	6
11	84	E	6	13	28	D	6	14	12	A	0
11	85	D	0	13	29	Al	4	14	13	A	0
11	86	A	0	13	30	C	6	14	14	E	6
11	87	N	6	13	31	C	0	14	15	D	0
11	88	T	0	13	32	A	0	14	16	D	0
12	1	N	0	13	33	Al	4	14	17	A	0
12	2	C	4	13	34	D	6	14	18	D	0
12	3	C	4	13	35	E	4	14	19	D	0
12	4	C	6	13	36	E	6	14	20	D	0
12	5	C	4	13	37	E	6	14	22	A	0
12	6	D	0	13	38	E	6	14	23	A	0
12	7	C	6	13	39	A	0	14	24	A	0
12	8	A	0	13	40	T	0	14	25	D	0
12	9	A	0	13	41	D	0	14	26	D	0
12	10	A	0	13	42	E	6	14	27	N	0
12	11	C	6	13	43	C	6	14	28	E	6
12	12	D	6	13	44	C	6	14	29	E	6
12	13	Al	6	13	45	E	6	14	30	E	6
12	14	L	6	13	46	E	6	14	31	A	0
12	15	L	0	13	47	A	0	14	32	A	0
12	16	L	0	13	48	A	0	14	33	D	0
12	17	C	4	13	49	P	0	14	34	A	0
12	18	A	0	13	50	G	0	14	35	D	0
12	19	C	4	13	51	D	0	14	36	A	0
12	20	Al	4	13	52	E	4	14	37	A	0
12	21	A	0	13	53	C	4	14	38	N	0
12	22	N	0	13	54	D	6	14	39	A	0
12	23	C	0	13	55	A	0	14	40	A	0
12	24	D	0	13	56	I	0	14	41	S	6
12	25	C	4	13	57	E	6	14	42	A	0
12	26	C	4	13	58	A	0	14	43	D	6
12	27	C	0	13	59	A	0	14	44	A	0
13	1	D	6	13	60	D	6	14	45	A	0
13	2	A	0	13	61	E	6	14	46	E	6
13	3	C	0	13	62	I	0	14	47	A	0
13	4	A	0	13	63	A	0	14	48	E	6
13	5	E	4	13	64	E	6	14	49	A	0
13	6	A	0	13	65	E	4	14	50	S	0
13	7	A	0	13	66	A	0	14	51	A	0
13	8	C	6	13	67	D	0	14	52	A	0
13	9	S	4	13	68	E	4	14	53	A	0
13	10	D	0	13	69	D	6	14	54	A	0

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
14	55	E	6	15	30	E	6	17	3	C	0
14	56	A	0	15	31	E	4	17	4	D	0
14	57	A	0	15	32	N	0	17	5	C	0
14	58	A	0	15	33	N	0	17	6	C	6
14	59	D	0	15	34	A	0	17	7	R	0
14	60	J	0	15	35	S	0	17	8	A	0
14	61	E	6	15	36	A	0	17	9	A	0
14	62	A	0	15	37	I	0	17	10	A	0
14	63	A	0	15	38	N	0	17	11	C	0
14	64	D	0	15	39	E	6	17	12	C	6
14	65	A	0	15	40	A	0	17	13	C	0
14	66	A	0	15	41	S	0	17	14	C	4
14	67	E	6	15	42	E	6	17	15	D	0
14	68	C	0	16	1	A	0	17	16	C	0
14	69	D	0	16	2	C	0	17	17	C	6
14	70	E	4	16	3	C	6	17	18	C	3
14	71	D	6	16	4	C	6	17	19	AI	3
14	72	P	0	16	5	T	0	17	20	R	0
14	73	A	0	16	6	D	0	17	21	C	4
14	74	G	0	16	7	A	0	17	22	A	0
14	75	A	0	16	8	A	0	17	23	C	6
14	76	N	0	16	9	T	0	17	24	A	0
14	77	A	0	16	10	L	0	17	25	C	0
14	78	A	0	16	11	A	0	17	26	A	0
14	79	D	6	16	12	T	0	17	27	C	0
14	80	D	0	16	13	D	0	17	28	A	0
14	81	T	0	16	14	A	0	17	29	C	4
14	82	D	0	16	15	C	4	17	30	C	6
14	83	S	0	16	16	A	0	17	31	C	4
14	84	E	6	16	17	N	0	17	32	C	6
15	1	A	0	16	18	C	0	17	33	AI	3
15	2	D	6	16	19	C	4	17	34	C	6
15	3	N	0	16	20	C	6	17	35	A	0
15	4	A	0	16	21	C	6	17	36	D	0
15	5	V	2	16	22	C	0	17	37	C	0
15	6	A	0	16	23	C	0	17	38	C	0
15	7	E	4	16	24	C	6	17	39	A	0
15	8	A	0	16	25	C	0	17	40	C	6
15	9	A	0	16	26	C	6	17	41	A	0
15	10	E	6	16	27	C	0	17	42	C	4
15	11	A	0	16	28	C	4	17	43	A	0
15	12	D	0	16	29	C	6	17	44	A	0
15	13	E	4	16	30	A	0	17	45	C	0
15	14	A	0	16	31	M	0	17	46	C	6
15	15	E	6	16	32	A	0	17	47	C	4
15	16	E	6	16	33	M	0	17	48	C	6
15	17	A	0	16	34	N	0	17	49	C	0
15	18	A	0	16	35	N	0	17	50	C	4
15	19	S	0	16	36	C	4	17	51	A	0
15	20	A	0	16	37	C	6	17	52	C	6
15	21	D	0	16	38	R	0	18	1	C	6
15	22	N	0	16	39	R	0	18	2	V	2
15	23	N	0	16	40	C	4	18	3	A	0
15	24	E	6	16	41	C	6	18	4	C	6
15	25	A	0	16	42	R	0	18	5	D	6
15	26	A	0	16	43	R	0	18	6	C	4
15	27	E	6	16	44	C	4	18	7	C	6
15	28	A	0	17	1	D	0	18	8	C	4
15	29	E	6	17	2	C	6	18	9	A	0

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
18	10	C	4	19	7	E	6	20	22	N	0
18	11	C	6	19	8	D	0	20	23	D	0
18	12	C	6	19	9	A	0	20	24	E	6
18	13	C	6	19	10	N	0	20	25	S	4
18	14	C	6	19	11	E	4	20	26	A	0
18	15	Al	6	19	12	A	0	20	27	A	0
18	16	C	6	19	13	S	3	20	28	A	0
18	17	Al	6	19	14	C	6	20	29	D	0
18	18	E	6	19	15	A	0	20	30	A	0
18	19	D	6	19	16	A	0	20	31	N	0
18	20	N	0	19	17	D	0	20	32	D	6
18	21	A	0	19	18	D	0	20	33	D	0
18	22	E	6	19	19	D	0	20	34	A	0
18	23	E	6	19	20	D	0	20	35	E	6
18	24	A	0	19	21	D	0	20	36	S	0
18	25	E	6	19	22	E	4	20	37	A	0
18	26	A	0	19	23	A	0	20	38	A	0
18	27	E	6	19	24	E	6	20	39	S	0
18	28	Al	4	19	25	A	0	21	1	A	0
18	29	E	6	19	26	S	0	21	2	D	0
18	30	E	6	19	27	E	6	21	3	A	0
18	31	E	6	19	28	D	0	21	4	S	0
18	32	E	6	19	29	D	0	21	5	A	0
18	33	C	6	19	30	D	0	21	6	D	0
18	34	E	6	19	31	D	0	21	7	D	0
18	35	A	0	19	32	A	0	21	8	D	0
18	36	(R)	0	19	33	D	0	21	9	E	6
18	37	E	6	19	34	E	6	21	10	A	0
18	38	S	0	19	35	D	0	21	11	D	6
18	39	Al	4	19	36	A	0	21	12	D	0
18	40	A	0	19	37	E	4	21	13	E	6
18	41	E	4	19	38	A	0	21	14	A	0
18	42	N	4	19	39	D	0	21	15	A	0
18	43	E	6	19	40	E	6	21	16	N	0
18	44	E	6	19	41	E	6	21	17	N	6
18	45	A	0	19	42	S	6	22	0	N	0
18	46	C	6	19	43	N	6	22	1	C	4
18	47	A	0	19	44	A	0	22	2	C	6
18	48	E	6	20	1	A	0	22	3	(R)	0
18	49	E	6	20	2	A	0	22	4	(R)	0
18	50	A	0	20	3	A	0	22	5	(R)	0
18	51	E	6	20	4	A	0	22	6	C	6
18	52	G	0	20	5	A	0	22	7	(R)	0
18	53	N	0	20	6	E	6	22	8	C	6
18	54	A	0	20	7	E	6	22	9	C	6
18	55	A	0	20	8	E	6	22	10	C	4
18	56	A	0	20	9	A	0	22	11	C	6
18	57	A	0	20	10	A	0	22	12	C	0
18	58	E	6	20	11	E	6	22	13	C	6
18	59	E	6	20	12	E	6	22	14	C	4
18	60	A	0	20	13	S	0	22	15	C	6
18	61	A	0	20	14	V	2	22	16	C	0
18	62	A	0	20	15	D	0	22	17	C	6
19	1	E	6	20	16	A	0	22	18	E	4
19	2	E	6	20	17	N	0	22	19	E	6
19	3	N	0	20	18	T	0	22	20	E	4
19	4	E	6	20	19	S	6	22	21	E	6
19	5	N	0	20	20	D	0	22	22	E	6
19	6	C	6	20	21	A	0	22	23	A	0

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
22	24	N	0	23	7	E	6	23	66	A	0
22	25	C	6	23	8	E	6	23	67	E	6
22	26	A	0	23	9	E	6	23	68	A	0
22	27	D	0	23	10	S	0	23	69	D	0
22	28	N	0	23	11	S	6	23	71	S	0
22	29	E	6	23	12	S	0	23	72	E	6
22	30	E	6	23	13	D	0	23	73	E	6
22	31	E	6	23	14	A	0	23	74	A	0
22	32	E	4	23	15	I	0	23	75	E	6
22	33	N	0	23	16	A	0	23	76	A	0
22	34	A	0	23	17	D	0	23	77	D	0
22	35	A	0	23	18	A	0	23	78	S	0
22	36	A	0	23	19	A	0	23	79	S	0
22	37	A	0	23	20	S	0	23	80	A	0
22	38	N	0	23	21	E	6	23	81	A	0
22	39	E	6	23	22	A	0	23	82	A	0
22	40	E	6	23	23	E	6	23	83	A	0
22	41	N	0	23	24	A	0	23	84	N	0
22	42	A	0	23	25	A	0	23	85	E	6
22	43	A	0	23	26	A	0	23	86	E	6
22	44	N	0	23	27	E	6	23	87	N	0
22	45	A	0	23	28	E	6	23	88	A	0
22	46	D	0	23	29	A	0	23	89	E	6
22	47	A	0	23	30	A	0	23	90	E	6
22	48	A	0	23	31	E	4	23	91	E	6
22	49	E	6	23	32	E	6	23	92	N	0
22	50	E	6	23	33	A	0	23	93	A	0
22	51	A	0	23	34	S	6	23	94	A	0
22	52	A	0	23	35	A	0	23	95	A	0
22	53	A	0	23	36	E	6	23	96	A	0
22	54	A	0	23	37	Al	6	23	97	E	6
22	55	A	0	23	38	A	0	23	98	A	0
22	56	A	0	23	39	A	0	23	99	A	0
22	57	A	0	23	40	D	0	23	100	A	0
22	58	A	0	23	41	A	0	23	101	C	0
22	59	N	0	23	42	D	0	23	102	C	0
22	60	E	6	23	43	N	0	23	103	D	0
22	61	A	0	23	44	A	0	23	104	A	0
22	62	A	0	23	45	D	0	23	105	A	0
22	63	D	0	23	46	E	6	23	106	D	0
22	64	E	6	23	47	E	4	23	107	S	0
22	65	A	0	23	48	A	0	23	108	(R)	0
22	66	D	0	23	49	N	0	23	109	A	0
22	67	A	0	23	50	A	0	23	109	A	0
22	68	D	0	23	51	A	0	23	110	N	0
22	69	I	0	23	52	A	0	23	110	A	0
22	70	D	0	23	53	G	0	23	111	0	0
22	71	I	0	23	54	G	0	23	112	A	0
22	72	N	0	23	55	N	0	24	1	E	6
22	73	C	6	23	56	Al	6	24	2	D	0
22	74	E	6	23	57	E	6	24	3	D	0
22	75	E	6	23	58	A	0	24	4	D	0
22	76	C	6	23	59	A	0	24	5	A	0
23	1	E	4	23	60	E	6	24	6	A	0
23	2	N	0	23	61	A	0	24	7	A	0
23	3	E	6	23	62	E	6	24	8	A	0
23	4	D	6	23	63	A	0	24	9	D	6
23	5	N	0	23	64	A	0	24	10	A	0
23	6	D	0	23	65	E	4	24	11	E	6

Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.	Foglio	Numero	Classe	G.d.P.
24	12	E	6	25	12	E	6	25	72	D	0
24	13	D	0	25	13	E	4	25	73	A	0
24	14	A	0	25	14	E	4	25	74	E	4
24	15	A	0	25	15	A	0	25	75	D	0
24	16	E	6	25	16	N	0	25	76	A	0
24	17	A	0	25	17	E	6	A3	1	N	0
24	18	A	0	25	18	E	4	A4	1	D	0
24	19	D	0	25	19	E	6	A4	2	E	0
24	20	D	0	25	20	A	0	A4	3	E	6
24	21	N	0	25	21	A	0	A4	4	A	0
24	22	D	0	25	22	A	0	A4	5	N	0
24	23	A	0	25	23	P	0	A4	6	A	0
24	24	A	0	25	24	A	0	A4	7	N	0
24	25	S	0	25	25	A	0	A4	8	D	0
24	26	D	0	25	26	E	6	A4	9	D	0
24	27	D	6	25	27	E	6	A4	10	D	0
24	28	A	0	25	28	N	0	A4	11	E	6
24	29	S	0	25	29	A	0	A4	12	N	0
24	30	A	0	25	30	E	4	A4	13	A	0
24	31	A	0	25	31	A	0	A4	14	A	0
24	32	N	0	25	32	A	0	A4	15	A	0
24	33	A	0	25	33	N	0	A4	16	D	0
24	34	D	0	25	34	N	0	A4	17	D	0
24	35	N	0	25	35	A	0	A4	18	D	0
24	36	A	0	25	36	N	0	A4	19	A	0
24	37	A	0	25	37	D	4	A4	20	E	6
24	38	E	6	25	38	E	4	A4	21	E	6
24	39	E	6	25	39	E	6	A4	22	A	0
24	40	E	6	25	40	D	0	A4	23	D	0
24	41	N	6	25	41	A	0	A4	24	A	0
24	42	A	0	25	42	E	6	A4	25	D	0
24	43	E	6	25	43	A	0	A5	1	E	4
24	44	A	0	25	44	A	0	A5	2	N	0
24	45	E	4	25	45	A	0	A5	3	A	0
24	46	E	4	25	46	A	0	A5	4	A	0
24	47	A	0	25	47	A	0	A5	5	N	0
24	48	N	0	25	48	A	0	A5	6	A	0
24	49	E	6	25	49	A	0	A5	7	A	0
24	50	D	0	25	50	A	0	A5	8	N	0
24	51	D	0	25	51	N	0	A5	9	N	0
24	52	A	0	25	52	E	6	A5	10	A	0
24	53	C	6	25	53	E	4	A5	11	A	0
24	54	D	0	25	54	E	4	A5	12	A	0
24	55	A	0	25	55	E	6	A5	13	A	0
24	55	A	0	25	56	E	6	A5	14	A	0
24	56	A	0	25	57	E	4	A5	15	E	6
24	57	Al	6	25	58	E	6	A6	1	A	0
24	58	D	0	25	59	D	0	A6	2	S	0
25	1	E	4	25	60	A	0	A6	3	D	0
25	2	A	0	25	61	E	6	A6	4	A	0
25	3	A	0	25	62	E	6	A6	5	D	0
25	4	S	0	25	63	I	0	A6	6	D	0
25	5	E	4	25	64	E	6	A6	7	A	0
25	6	A	0	25	65	E	6	A6	8	A	0
25	7	A	0	25	66	E	6	A6	9	A	0
25	8	E	6	25	67	S	0	A6	10	S	6
25	9	E	6	25	68	N	0	A6	11	E	6
25	10	E	6	25	69	C	0	A6	12	D	0
25	11	A	0	25	70	A	0				

